

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1986

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 82/752/CEE concernente l'adozione di un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea, relativo ad un sistema di traduzione automatica di concezione avanzata (Eurotra)

(86/591/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del CREST (Comitato della ricerca scientifica e tecnica),

considerando che la decisione 82/752/CEE ⁽³⁾ esige in modo esplicito che il sistema di traduzione automatica di concezione avanzata (Eurotra) da attuare permetta di trattare tutte le lingue ufficiali della Comunità;

considerando che l'adesione alla Comunità della Spagna e del Portogallo porta da sette a nove il numero delle lingue ufficiali da trattare con Eurotra, da cui risulta, tenuto conto del trattamento contrastivo di coppie di lingue previsto dal sistema, un notevole aumento di queste coppie;

considerando che le incidenze tecniche e finanziarie che risultano da questa estensione richiedono adeguamenti rilevanti del programma Eurotra, del suo calendario, del suo bilancio e delle sue modalità di realizzazione;

considerando che dallo stato di avanzamento del programma Eurotra risulta che i due nuovi Stati membri hanno un ritardo che devono recuperare quanto prima;

considerando che, con la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE ⁽⁴⁾, il comitato consultivo in materia di gestione dei programmi (CCMGP) è stato sostituito dal comitato in materia di gestione e di coordinamento « problemi linguistici » (CGC-12),

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 82/752/CEE è modificata come segue:

- 1) a) all'articolo 1, i termini « cinque anni e mezzo » sono sostituiti dai termini « sette anni »;

- b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Conformemente all'allegato I, il programma comprende varie fasi, ognuna delle quali si conclude con un riesame. Al termine di ogni fase, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste nel trattato, decide, in base ad una relazione della Commissione e al parere del comitato di cui all'articolo 3, in merito all'eventuale passaggio alla fase successiva. »;

- 2) all'articolo 2, i termini « 16 milioni di ECU » sono sostituiti dai termini « 20,5 milioni di ECU » e i termini « otto agenti » sono sostituiti dai termini « quattordici agenti »;

- 3) il testo dell'articolo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« La Commissione assicura l'esecuzione del programma, soprattutto mediante contratti di ricerca. Essa è assistita dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento « problemi linguistici » (CGC-12) previste dalla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25. »;

- 4) all'allegato I, titolo del punto 2, lettera b), le menzioni « 2 anni » e « 8,5 milioni di ECU » sono sostituite rispettivamente dalle menzioni « 3 anni » e « 13 milioni di ECU »;

- 5) all'allegato I, titolo del punto 2, lettera c), la menzione « 18 mesi » è sostituita dalla menzione « 2 anni »;

- 6) l'allegato II è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa prende effetto il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

⁽¹⁾ Parere reso il 14 novembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.